




ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

LINEE GUIDA GENERALIZIE PER LA PREPARAZIONE DEI DIRETTORI PROVINCIALI O CUSTODIALI SULL'USO DEI NUOVI MEDIA

***In realizzazione della Mozione 7
del Capitolo generale 2019***

**PROT. N. 751/2020
ROMA, 22 OTTOBRE 2020**





MINISTER GENERALIS
ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM

Prot. N. 751/2020

Roma, 22 Ottobre 2020

Ministri e Custodi

Cari Ministri e Custodi,
il Signore vi dia pace!

Con la presente inviamo le linee guida per la preparazione dei Direttori Provinciali o Custodiali sull'uso dei nuovi media. Tale documento è stato richiesto dal Capitolo generale 2019, con la mozione 07, che recita:

Per favorire l'osservanza delle Costituzioni art. 66 § 3, il Ministro generale con il suo Definitorio, autonomamente o per mezzo di una commissione apposita, attui una riflessione sui nuovi media utilizzati dai religiosi e stabilisca poi delle linee guida (CIC, can. 666), possibilmente entro la fine del 2021 che possano orientare in modo chiaro e univoco l'utilizzo di questi strumenti prevedendo integrazioni locali da parte delle Province e Custodie, (Costituzioni, art. 66, § 4), possibilmente entro la fine del 2022, ed un costante aggiornamento dovuto alla continua evoluzione del fenomeno.

A partire da questo mandato del Capitolo generale 2019, il Ministro generale ha costituito una commissione che ha preparato la prima bozza del testo. La bozza è stata rivista dal CCPS, poi ulteriormente elaborata dalla suddetta commissione e alla fine sottoposta all'approvazione del Definitorio.

Il Definitorio ha approvato il testo delle linee guida durante la sua 09 Sessione, il 23 Luglio 2020.

Secondo la mozione capitolare, adesso il compito passa alle giurisdizioni locali. Infatti, ogni giurisdizione è tenuta a preparare il proprio direttorio per l'uso dei nuovi media, «entro la fine del 2022». Le linee guida generali devono quindi essere integrate con le norme locali specifiche per le Province e Custodie.

Le Province e Custodie che già possiedono i direttori per l'uso dei nuovi media, possono usare le linee guida come lo strumento necessario nelle revisioni dei loro direttori, infatti, la mozione capitolare ribadisce, che tali direttori devono essere in «un costante aggiornamento dovuto alla continua evoluzione del fenomeno».




MINISTER GENERALIS
ORDINIS FRATRUM MINORUM CONVENTUALIUM


Il Progetto Sessennale dell'Ordine 2019-2025 ricorda che vogliamo «conformarci al Vangelo per diventare fraternità missionaria». Le linee guida preparate nelle giurisdizioni andranno in questa direzione. Conformarci al Vangelo: ossia più umiltà, meno esibizionismo; per diventare fraternità: forse cominciando dallo... spegnere il cellulare durante i pasti; fraternità missionaria: creando in rete gli avamposti della predicazione del Vangelo, non da soli però, ma come comunità!

Andate, carissimi a due a due (come fraternità missionaria) per le varie parti del mondo (anche per le varie parti di Internet!) e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati (ossia il Vangelo)! (cfr. 1Cel 29; FF 366).

Benedizioni,


Fra Tomasz SZYMCZAK
Segretario generale




Fra Carlos A. TROVARELLI
Ministro generale

Linee guida generalizie per la preparazione dei Direttori Provinciali o Custodiali sull'uso dei nuovi media

Le presenti *Linee guida generalizi* per l'utilizzo dei nuovi media sono state approvate *ad experimentum* dal Definitorio generale nella riunione del 23 luglio 2020.

Esse sono destinate ai Ministri e Custodi provinciali e il loro contenuto è vincolante per la formulazione dei *Direttori provinciali o Custodiali sull'uso dei nuovi media*. Spetterà infatti alle Circostrizioni dell'Ordine:

- (a) favorire la riflessione generale dei frati sui 'nuovi media' sulla loro importanza ed uso soprattutto per l'evangelizzazione (cfr. Costituzioni, art. 66, § 3);
- (b) preparare ed approvare norme (cfr. Costituzioni, art. 66, § 4) che tengano conto del contesto socio-culturale ed ecclesiale locale, dando indicazioni operative concrete¹.

Quanto viene offerto concerne principalmente con i 'nuovi media' (*'new media'*, *'nuevos medios de comunicación'*, *'nowe media'*), sebbene talvolta in questo testo si accenni anche in senso generale ai media tradizionali². Il testo si articola in cinque sessioni: (I) Origine del documento; (II) Definizione di 'nuovi media', (III) 'Mission statement', (IV) Norme ispirazionali generali, (V) Indicazioni operative, (VI) Tematiche particolari.

La stesura del presente testo ha usufruito delle indicazioni già in atto in alcune Conferenze e Province, così come di pubblicazioni di altri Ordini.

I. Perché questo documento?

- (a) Lo ha richiesto il Capitolo generale del 2019:

Per favorire l'osservanza delle Costituzioni, art. 66 § 3, il Ministro generale con il suo Definitorio, autonomamente o per mezzo di una commissione apposita, attui una riflessione sui nuovi media utilizzati dai religiosi e stabilisca poi delle linee guida (CIC, can. 666), possibilmente entro la fine del 2021 che possano orientare in modo chiaro e univoco l'utilizzo di questi strumenti prevedendo integrazioni locali da parte delle Province e Custodie, (Costituzioni, art. 66, §4), possibilmente entro la fine del 2022, ed un costante aggiornamento dovuto alla continua evoluzione del fenomeno³.

¹ A partire dalle linee guida qui presentate spetta quindi alle Giurisdizioni elaborare un 'direttorio' (Costituzioni, art. 66, § 4) specifico nel quale delineare un *modus operandi* per quanto riguarda la presenza dei frati anche sui nuovi media, sia che si tratti di un *account* personale, sia di canali istituzionali di comunicazione.

² Per media tradizionali si intendono qui, la stampa, il cinema, la televisione, la radio, ...

³ CAPITOLIO GENERALE 2019, *Mozioni approvate dal Capitolo generale 2019*. Mozione 7: *Uso dei nuovi media: linee guida*.

- (b) Lo suggerisce la Chiesa che già nel 2002 ha affrontato la tematica dei nuovi media nel documento del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *La Chiesa e Internet*. In quella occasione dava le prime raccomandazioni e incoraggiava:

“È importante che le persone, a tutti i livelli ecclesiali, utilizzino Internet in modo creativo per adempiere alle proprie responsabilità e per svolgere la propria azione di Chiesa”⁴.

Le norme generali ecclesiastiche in materia si trovano invece nel CIC, cann. 822-832.

II. Definizione di nuovi media

Per ‘nuovi media’ si intende il complesso dei moderni mezzi di comunicazione digitale (basati su *internet*: per es. siti web, posta elettronica) tra i quali di particolare rilevanza sono i *social media*, tramite i quali gli utenti condividono informazioni e contenuti, (foto, video, esperienze, opinioni) costituendo delle reti sociali (*social network / communities*). Essi hanno la caratteristica di essere interattivi e multimediali e possono riguardare la comunicazione sia pubblica che privata. In questo ambito sono compresi, a titolo di esempio: blog/vlog personali, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram ma anche altre piattaforme destinate a questi scopi.

III. Mission statement (Dichiarazione di intenti)

La Regola, il carisma, la nostra storia come Ordine, oltre ad esortarci a vivere il Vangelo in obbedienza, senza niente di proprio e castità, ci invitano a trovare sempre nuovi mezzi/modi per incarnare la nostra missione e la *nostra forma di vita* tenendo conto sia dei contesti culturali ed ecclesiali, sia delle opportunità e modalità, anche tecnologiche, per testimoniare e diffondere la buona novella. Da qui nasce l’esigenza di un costante rinnovamento dei mezzi usati nella evangelizzazione comprendendo anche la nostra presenza sui social network e l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione.

IV. NORME ISPIRAZIONALI GENERALI

Nell’uso dei ‘nuovi media’ per i membri dell’Ordine sono postulate le seguenti norme ispirazionali. Esse valgono sia per quando i nuovi media sono gestiti istituzionalmente, cioè in rappresentanza formale ed ufficiale dell’Ordine, della sua struttura di servizio-governo, sia quando sono gestiti personalmente dai singoli frati.

- a. Le attività di un Frate Minore Conventuale sul web, come nella vita reale quotidiana, devono essere guidate dalle indicazioni del Vangelo, dagli insegnamenti della Chiesa Cattolica, dal carisma francescano nel rispetto dei voti religiosi professati, così come dal buon senso, dalla buona volontà, dalla prudenza e dalla competenza tecnica. Va tenuto, tuttavia presente, che internet favorisce la conoscenza della nostra testimonianza, del nostro carisma, ma comporta anche dei rischi se non venisse usato in modo appropriato; per questo per essere utilizzatori maturi di internet si richiede saggezza, conoscenza, abilità e responsabilità.
- b. I frati si presentino nelle varie piattaforme digitali in modo identificabile ed in consonanza con la loro scelta di vita religiosa francescana e la loro missione. Particolare attenzione va

⁴ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, *La Chiesa e Internet*, n. 10, in: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_it.html.

posta all'identità veicolata attraverso questi mezzi: infatti per coloro che vedono i profili dei singoli Frati Minori Conventuali presenti nei social network, non è facile distinguere tra identità personale o identità istituzionale (nel nostro caso identità di Ordine), tra apostolato e vita-opinioni private. Ne consegue che la presenza di un frate nei social network, come in ogni luogo o situazione pubblica, può favorire o danneggiare l'immagine che gli altri utenti associano al nostro stile di vita.

- c. I frati, individualmente, hanno la responsabilità legale e penale delle pubblicazioni e delle attività svolte da ciascuno nei social network/social media.
- d. La presenza e lo stile, sia nelle comunicazioni pubbliche sia in quelle private, deve rispettare la dignità delle persone, considerando gli interessi e le finalità delle azioni comunicative, facendo particolare attenzione ai segni dei tempi e alle necessità delle culture dove operiamo (cfr. Costituzioni, art. 96, §§ 3-4). Questo significa che secondo i contesti culturali e a seconda delle attività evangeliche si deve capire quali mezzi comunicativi, formali o informali, siano più adatti.
- e. I contenuti e le informazioni pubblicate/condivise propaghino e non contraddicano gli insegnamenti della Chiesa (cfr. CIC, can. 823).
- f. I frati condividano/pubblichino dei contenuti in sintonia con il carisma e la spiritualità dell'Ordine, della sua missione specifica nella Chiesa.
- g. I diritti d'autore, l'attendibilità delle fonti e l'accuratezza delle informazioni devono essere ricercati e rispettati quando si pubblicano materiali.
- h. In sintonia con il diritto alla riservatezza ed il principio di prudenza non vengano diffuse attraverso i nuovi media opinioni politiche/religiose/sexuali o qualsiasi affermazione che possa creare confusione o scandalo in contrasto col vangelo. I frati pertanto curino di essere chiari e univoci nelle opinioni pubblicate/condivise. Si faccia particolare attenzione al rispetto delle persone e si eviti di provocare discussioni inutili. In caso di conflitto si mantengano toni miti (cfr. Regola bollata, cap. III)⁵.
- i. La verifica sui mezzi di comunicazione gestiti direttamente dalla Giurisdizione (cioè quando si tratta di un'opera provinciale o custodiale o di canali istituzionali), secondo il diritto proprio dell'Ordine, spetta al Superiore maggiore con il suo Definitorio o al Capitolo provinciale o custodiale (cfr. Statuti Generali, n. 70).

V. INDICAZIONI OPERATIVE

1. Il Governo generale, in linea con la recente tradizione dell'Ordine di impegno nei media, incoraggia anche l'uso dei 'nuovi media', per promuovere la buona novella, il carisma francescano, la nostra missione, le nostre presenze nelle culture e Chiese locali (cfr. CIC, can. 822, § 1).

⁵ «Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole (Cfr. 2Tm 2,14 e Tt 3,2), e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene».

Le Giurisdizioni

2. In particolare, ogni Giurisdizione stabilisca:
 - a. delle norme locali, inizialmente sperimentali, approvate dal Superiore maggiore con il suo Definitorio, ad integrazione delle presenti *linee guida generalizie*, come richiesto dal Capitolo generale del 2019 e dalle Costituzioni, art. 66, § 4.
 - b. È vivamente consigliato che il Superiore maggiore con il suo Definitorio, istituisca un Ufficio Comunicazioni a livello di Giurisdizione, per promuovere, coordinare, verificare il corretto uso dei media nella Giurisdizione.
 - i. Il responsabile dell'ufficio sia il Segretario della Giurisdizione o un altro frate specificatamente incaricato. Se ritenuto necessario, egli può essere affiancato da collaboratori o consulenti nominati dal Superiore maggiore;
 - ii. venga preparato uno statuto del suddetto ufficio indicandone le competenze, le linee operative nella pubblicazione dell'eventuale *Bollettino* e del sito web della Giurisdizione e indicazioni per la supervisione dei siti gestiti personalmente dai frati dell'Ordine e le modalità di intervento in casi particolari;
 - iii. tale ufficio/persona svolga anche un ruolo fraterno e paterno di vigilanza su quanto viene pubblicato, intervenendo quando dei contenuti divulgati da un singolo frate non sono condivisibili dall'Ordine (cfr. CIC, can. 823);
 - iv. tra le competenze dell'ufficio comunicazione provinciale o custodiale è auspicabile che vi sia quella di 'portavoce ufficiale' della Giurisdizione sia verso la stampa che i nuovi media. In questo caso è necessaria la distinzione dei ruoli: il portavoce non coincida mai con i superiori o con i membri del Definitorio per motivi di opportunità legale e di libertà di smentita da parte dei superiori;
 - v. tale ufficio svolga anche un ruolo di coordinamento della comunicazione "conventuale", ossia della gestione delle forme di comunicazione interna alla giurisdizione (come ad esempio la gestione del chiostro virtuale, "virtual cloister", costituito in forma di un gruppo *Whatsapp* della giurisdizione, o di altre piattaforme);
3. Ogni Giurisdizione, nei propri Statuti provinciali/custodiali definisca quali sono le opere provinciali caratterizzate dall'uso dei media (cfr. Statuti Generali, n. 70, §§ 1-2) e regoli l'uso personale che i frati fanno dei 'nuovi media' tenendo conto delle norme della Chiesa e delle presenti *linee guida generalizie* per l'intero Ordine.

La Comunità locale

4. Ogni Convento nella programmazione annuale in Capitolo conventuale:
 - a. rifletta e indichi delle modalità di uso dei nuovi media per arricchire il ministero ed apostolato che caratterizza la Comunità (cfr. Costituzioni, art. 56, § 1);
 - b. stabilisca delle modalità per presentare, anche sui nuovi media, la comunità e le sue attività. È auspicabile e si incoraggia che al sito blog dei conventi o/e ministeri da noi condotti, siano affiancati da specifiche forme di comunicazione elettronica interattiva;
 - c. per promuovere la clausura, anche in senso virtuale, la comunità si dia delle norme sulla condivisione di materiali digitali provenienti dall'esterno e sulla tutela delle immagini,

video e testi comunitari che non è opportuno condividere verso l'esterno (Cfr. Costituzioni, artt. 25, § 3; 53, § 1; 66, §§ 1-3);

- d. In caso di trasmissione o *webcasting* di celebrazioni liturgiche dalle chiese dell'Ordine o con la presidenza dei frati, si curi la fedeltà alle norme liturgiche, evitando ogni personalismo o eccentricità. In secondo luogo si dia particolare attenzione all'omelia, con la consapevolezza che ogni parola non potrà essere cancellata. Inoltre vengano curate, per quanto possibile, l'eccellenza della qualità tecnica audiovisiva della trasmissione.
- e. la Comunità faccia una verifica dei punti 4 a-b-c possibilmente annualmente.

I singoli frati

- 5. Per i giovani all'inizio della formazione (postulanti, novizi e professi temporanei):
 - a. ogni Provincia/Custodia, regoli l'uso dei media nel *Direttorio provinciale (custodiale) della formazione* (cfr. Costituzioni, art. 133, § 2) e nei *Regolamenti per le case formative* (cf. Costituzioni, art. 133, §§ 3-4), tenendo in dovuta considerazione il contesto culturale e storico e le esigenze specifiche delle diverse tappe formative.
 - b. In alcune Giurisdizioni si consideri utile all'esperienza formativa segnare il passaggio dal mondo al convento anche con un diverso uso di internet e dei social media, per esempio limitandone l'uso specialmente durante il noviziato.
 - c. Si tenga tuttavia conto che l'esigenza principale è quella di formare i frati ad un uso dei *nuovi media* consono con la nostra forma di vita "*facendo attenzione che a causa di essi non siano impoverite le relazioni con i frati*" (Costituzioni, art. 66, § 3).
- 6. Durante il tempo dei voti temporanei siano previsti dei corsi orientativi obbligatori e sistematici sull'uso anche dei nuovi media così da farne "*uso con maturità, responsabilità e moderazione*" (Costituzioni, art. 66, § 3).
- 7. È necessaria una riflessione comune sull'uso dei *social network* anche da parte dei frati professi solenni, affiancata da una educazione a comprendere come anche i mezzi elettronici di comunicazione "*sono utili all'opera di evangelizzazione*" (Costituzioni, art. 66, § 3) ma devono essere governati e gestiti in maniera consona alla vita religiosa. In questa prospettiva ogni Giurisdizione favorisca localmente forme e momenti formativi per tutti i frati interessati.
- 8. a. Ogni Giurisdizione stabilisca norme (cfr. Costituzioni, art. 66, § 4) per l'apertura di *account* sui *nuovi media* finalizzati al ministero, sia nel caso essi siano personali che quando siano istituzionali (per questi ultimi cfr. Statuti Generali, n. 70, § 1).
 - b. Tali norme è bene che definiscano se sia necessario chiedere il permesso al Superiore maggiore o se basti solo informare nel caso di apertura di un account personale finalizzato all'evangelizzazione.
- 9. Si faccia molta attenzione alle questioni legate alle diverse sensibilità culturali, al fatto che l'oggetto di pubblicazione *on line* può essere giustificato in alcune parti del mondo o culturalmente ritenuto positivo, mentre in altre può essere inopportuno o illegale.

VI. TEMATICHE PARTICOLARI

Modalità di gestire le pubblicazioni

1. Vengono brevemente indicati alcuni aspetti e considerazioni che necessitano una particolarissima attenzione:
 - a. In internet è difficile separare la sfera personale da quella pubblica. L'esistenza di diverse forme di media (pagina web, *network* sociali, blogs, varie pubblicazioni) rende difficile giudicare il livello appropriato di 'privacy'. La nostra presenza su internet e la nostra comunicazione su questi mezzi devono quindi essere aperti e trasparenti.
 - b. Quando si condividono dei contenuti su internet, sia se gestiti da noi frati o da altri, si tenga conto delle seguenti indicazioni e aspetti particolari:
 - i. Lo scopo della pubblicazione. Come serve alla missione?
 - ii. La verità di quanto è diffuso: se si rilanciano notizie è necessario imparare a controllarle (*debunking*) per evitare di far circolare *fake news*, e nel dubbio astenersi.
 - iii. La qualità della pubblicazione. Si cerchi di raggiungere l'eccellenza nel linguaggio, nello stile, cercando di fare un buon uso dei media e della tecnica.
 - iv. Il tono. In un mondo troppo orientato all'uso di un linguaggio offensivo (*hate speech*) che esprime opinioni taglienti, il tono del linguaggio sia sempre rispettoso e prudente;
 - v. Se il contributo è pertinente, facendo sapientemente attenzione nel valutare quando sia opportuno intervenire e quando sia opportuno stare in silenzio.
 - vi. Interventi di qualità. Soprattutto quando si trattano questioni sensibili o controverse, ci si avvalga dei consigli di persone che siano esperte nella materia prima di pubblicare qualcosa che alla fine arrechi confusione e ulteriori polemiche.
 - c. In caso di errore si provveda a correggere, eventualmente, a rettificare, presentando le proprie scuse se necessario.
 - d. Tutti i testi pubblicati, video e blog dovrebbero essere salvati quando possibile.

Norme relative ai contatti con minori e con adulti vulnerabili

2. Le seguenti indicazioni dell'Ordine a riguardo della relazione con minori e con adulti vulnerabili devono essere applicate ai 'social media' e mezzi elettronici di comunicazione in generale.
 - a. La comunicazione con minori deve essere limitata alle occasioni che sono parte della missione e ministero di un frate, evitando contatti di natura personale.
 - b. Devono essere evitati: commenti aggressivi, minacciosi o intimidatori; qualsiasi forma di ambiguità a riguardo di contenuti sessuali; fotografie o commenti che abbiano un contenuto sessuale o moralmente inappropriato.
 - c. Non si devono pubblicare senza il permesso dei genitori (o i tutori) foto nelle quali appaiano minori o dettagli delle attività con minori, oltre a quelle che derivano dalla missione e ministero di un frate riprese in celebrazioni o situazioni pubbliche.

- d. Si faccia molta attenzione ad agire con discrezione nei contatti con minori sui *social network* o in *personal accounts*, nel totale rispetto delle norme civili nazionali.

Archiviazione digitale

3. L'archiviazione, abbia luogo sia nella tradizionale forma cartacea sia anche in quella digitale. Ciò riguarda:
 - a. gli atti ufficiali, quali, per esempio le decisioni capitolari, quelle definitoriali, gli atti civili come gli atti di proprietà, delibere, comunicazioni, gestioni economiche e quant'altro 'ufficiale' e 'pubblico';
 - b. le lettere dei superiori ai frati;
 - c. I dati e il materiale che riguardano la *memoria digitale* dei singoli frati⁶.

⁶ Circa i dati e il materiale che riguardano la *memoria digitale* dei singoli frati, ogni Giurisdizione renda possibile e stabilisca norme per salvaguardare e salvare non solo le lettere cartacee, le comunicazioni personali, i diari o altri scritti rilevanti dei frati defunti ma anche quanto i frati hanno in archivio nei *personal computer* personali e desiderano sia conservato, rispettando le leggi locali in materia.